

TI_GERICHTE 38.2007.96 vom 3. September 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-09-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2007.96_d20070903

FR: TI_GERICHTE 38.2007.96 du 3 septembre 2007

IT: TI_GERICHTE 38.2007.96 del 3 settembre 2007

Regeste

Sospensione di 6 giorni per mancate ricerche prima della disoccupazione. Non è contestato il principio della sanzione, bensì l'entità della stessa. Visto che l'assicurata in 7/07 ha fruito di 2 settimane di vacanze programmate da tempo, non era tenuta a cercare lavoro. Sospensione ridotta a 4 giorni

Erwägungen

E. 3

Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 seg.). Tra l'altro per valutare il rispetto dell'obbligo di ridurre il danno possono essere prese in considerazione anche le ricerche di lavoro effettuate dall'assicurato all'estero, soprattutto se contemporaneamente sono state effettuate anche ricerche in Svizzera (cfr. DLA 1999 pag. 22 seg.; DTF 125 V 469; STCA del 14 marzo 2000 nella causa G.P., 38.99.280; D. Cattaneo, op. cit., pag. 30). Comunque questa giurisprudenza si applica agli assicurati che effettuano le vacanze durante il periodo di controllo della disoccupazione (cfr. DLA 1988, pag. 95-96) e non prima di iniziare tale controllo. A mente del TCA, visto lo scopo delle vacanze appena illustrato, l'assicurato non è invece tenuto a compiere ricerche di lavoro quando è ancora legato da un contratto di lavoro." Questa giurisprudenza è poi stata confermata in una sentenza 38.2005.94 del 2 febbraio 2006. 2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni. La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI). La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155). In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo. Per quel che concerne la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta. Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e dell'UCL prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2002, D68 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL aggiornate dal

SECO al 25.01.1999). Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche la nostra Massima Istanza ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. la sentenza C 280/01 del 23 gennaio 2003, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva saputo comprovare unicamente quattro ricerche di lavoro svolte nei tre mesi di disdetta del precedente rapporto di lavoro; la sentenza C 338/01 del 6 agosto 2002, nella quale il TFA ha confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche in un periodo di controllo; la sentenza C 275/02 del 2 maggio 2003, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato una sanzione di 15 giorni di sospensione per mancate ricerche durante tre mesi di disdetta; la sentenza C 286/02 del 3 luglio 2003, nella quale l'Alta Corte ha confermato 3 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro durante uno dei tre mesi di disdetta; la sentenza C 319/02 del 4 giugno 2003, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato, nato nel 1939, che aveva saputo comprovare unicamente sei ricerche di lavoro, di cui cinque svolte per telefono, durante un periodo di controllo nel corso del quale egli aveva, tra l'altro, lavorato cinque giorni, per un totale di trentaquattro ore; la sentenza C 63/03 dell'11 luglio 2003, nella quale il TFA ha confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo; la sentenza C 305/02 del 2 marzo 2004, nella quale l'Alta Corte ha confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il periodo di disdetta e la sentenza C 201/04 del 10 dicembre 2004, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato sia una sanzione di 9 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il mese precedente l'annuncio al collocamento e mancate ricerche durante il primo periodo di controllo, sia una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo. E' inoltre utile segnalare la sentenza C 10/05 del 25 aprile 2005, nella quale il TFA ha confermato 8 giorni di sospensione per mancate ricerche nel periodo di controllo di un mese). Nella già menzionata sentenza H. del 17 marzo 1998 (DTF 124 V 225), il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che è possibile sospendere l'assicurato che commette (soltanto) una colpa lieve non compiendo sufficienti ricerche di lavoro. Il TFA ha poi stabilito che tre ricerche di lavoro qualitativamente valide in un periodo di controllo sono insufficienti. La Cassa di disoccupazione aveva sospeso l'assicurata per 3 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione. Infine, l'Alta Corte ha deciso che l'amministrazione prima di applicare l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, non deve raccomandare all'assicurato di intensificare le ricerche di lavoro. 2.6. Nell'evenienza concreta l'assicurata si è iscritta per il collocamento dal 3 settembre 2007 (cfr. Doc. 1). In precedenza la ricorrente aveva lavorato, fino al 31 agosto 2007, presso la _____ (cfr. Doc. 5). L'assicurata non ha effettuato ricerche di lavoro dal momento del licenziamento (avvenuto il 24 luglio 2007) fino al 31 agosto 2007 (cfr. Doc. 2). La Cassa le ha di conseguenza giustamente inflitto una sanzione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.2. e 2.3). L'assicurata non contesta il principio della sospensione ma la sua entità, sostenendo di avere effettuato un periodo di vacanza nelle ultime due settimane del mese di luglio, segnalate con largo anticipo all'ex datore di lavoro. Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale, richiamata la giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.4), ritiene che effettivamente, durante il periodo di vacanze, da tempo

programmate, l'assicu-rata non era tenuta a compiere ricerche di lavoro. Di questo fatto occorre tenere conto nel determinare l'entità della sanzione. Di conseguenza la decisione su opposizione impugnata deve essere riformata nel senso che l'assicurata è sospesa per 4 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.